

Novità regolamentari in tema di Bail – in¹

Dal 1° gennaio 2016 ha efficacia anche in Italia la normativa europea che regola la gestione delle crisi bancarie (Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD).

La nuova normativa consente di gestire le crisi attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico derivanti da tali crisi ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti: sarà chi detiene direttamente il rapporto con l'istituto, azionisti, obbligazionisti (creditori) e in ultima istanza i correntisti a dover sostenere il dissesto della banca.

Che cos'è la risoluzione di una banca?

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla Bank Recovery and Resolution Directive, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana dell'istituto di credito e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione coatta amministrativa sostitutiva che in Italia sostituisce il fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.

Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca?

Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
- b) non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario;
- c) sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere i depositanti e i clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

Quali sono gli strumenti di risoluzione?

Le autorità di risoluzione potranno:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e titoli obbligazionari (crediti) e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L'attivazione dell'intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all'8 per cento del totale del passivo.

Che cosa è il bail-in?

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni titoli obbligazionari (crediti) o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

¹ Estratto del documento "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie" pubblicato da Banca d'Italia in data 8 luglio 2015

Come funziona il bail-in?

Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività della banca si riduce e il capitale a bilancio è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l'autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Il bail-in, pertanto, consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; poiché le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori non comporta costi per i contribuenti.

Quali sono le passività escluse dal bail-in?

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi;
- ii) le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti;
- iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito (ad esempio fondi comuni di investimento, Unit Linked, e/o altri strumenti di investimento non rientranti nella procedura di risoluzione come specificato nel paragrafo successivo);
- iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8 per cento delle passività totali.

Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria e/o un investment certificate potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

- i) L'ordine di priorità per il bail in è il seguente:
- ii) gli azionisti;
- iii) i detentori di altri titoli di capitale,
- iv) gli altri creditori subordinati;
- v) i creditori chirografari;
- vi) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi;
- vii) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto "approccio legale" al bail-in, per cui queste misure si applicano anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

La legislazione del paese emittente lo strumento finanziario definisce nel dettaglio le modalità con cui il bail-in verrà gestito. Per l'Italia il quadro di riferimento normativo è stato definito nei decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 con cui è stata data attuazione alla BRRD.

È dunque necessario che gli investitori pongano estrema attenzione alla solidità patrimoniale dell'istituto di credito presso il quale detengono depositi e di cui posseggono titoli azionari o obbligazionari e ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. I clienti al dettaglio dovrebbero evitare gli strumenti subordinati, ossia quelli che sopporterebbero le perdite subito dopo gli azionisti, perché indicati per investitori più esperti.

E cosa rischiano i depositanti?

I depositi detenuti in Barclays Bank Italy, protetti dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS) di emanazione UK, sono espressamente esclusi dal bail-in fino a 75.000 sterline, equivalenti ai 100.000 euro, per i depositi detenuti presso istituti finanziari italiani e protetti dal Fondo di garanzia dei depositi. Poiché la copertura del fondo, sia italiano che inglese, agisce per depositante e per istituto di credito, se un depositante è titolare di più rapporti nella stessa banca, la copertura massima si applica alla somma dei depositi a lui intestati, mentre in caso di conto cointestato la copertura massima è riconosciuta a ciascun depositante. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente, gli assegni circolari, i libretti di deposito e i certificati di deposito nominativi; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.

Anche per la parte eccedente le 75.000 sterline (o 100.000 euro), i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti le 75.000 sterline (o 100.000 euro) possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.